



COMUNE DI BELMONTE CASTELLO

Provincia di Frosinone

Via Umberto Primo n. 20 – 03040 Belmonte Castello (FR) C.F.: 91009990606 - P. IVA: 02100370606 - Tel.: 0776692202 - Fax: 0776692394 e-mail: belmontecastello@officine.it – sito internet: www.comune.belmontecastello.fr.it PEC: comunedibelmontecastello@postecert.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 del 31/03/2022

Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Belmonte Castello per il periodo 2022-2025 (Art. 3 – TQRIF, allegato A) alla deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF in qualità di Ente territorialmente competente.

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18.30, nella sala delle adunanze della Sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale:

All'appello risultano:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	IANNETTA Antonio	Х	
2	NOTARANGELO Antonio	Х	
3	NOTARANGELO Marco	Х	
4	IANNETTA Benedetto	Х	
5	RONCONE Enrico	Х	
6	PAGLIARI Diego	Х	
7	ZARTEMI Syria	Х	
- 8	DI CICCO Michael	Х	
9	IANNARELLI Fabio	Х	
10	RONCONE Emilio	Х	
11	IANNETTA Sergio	Х	=
TOTALI		11	
		La company of the Com	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dr. Ernesto AMATO D'ANDREA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. IANNETTA Benedetto – Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

VISTA la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di "far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica", che articola i seguenti obblighi di servizio:

per la qualità contrattuale:

a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;

b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;

c) Punti di contatto con l'utente;

d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;

e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;

f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;

· per la qualità tecnica:

a) Continuità e regolarità del servizio;

b) Sicurezza del servizio.

RICHIAMATO in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: "Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito";

CONSIDERATO che

- entro il 31/03/2022, pertanto, ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:
 - ✓ Schema I: livello qualitativo minimo;
 - ✓ Schema II: livello qualitativo intermedio;
 - ✓ Schema III: livello qualitativo intermedio;
 - ✓ Schema IV: livello qualitativo avanzato.
- in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A).

TENUTO CONTO che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente "CQ" del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

RILEVATO che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

VISTO che l'articolo 3-bis del Decreto-Legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...]";

RILEVATO CHE

nell'ambito del D.Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art.200, comma 7, adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

- l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: "Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti";

CONSIDERATO CHE

• nella Regione di appartenenza non risulta definita e/o funzionante l'Autorità di ambito/bacino, di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e che le funzioni di Ente Territorialmente Competente sono assegnate al presente Comune;

le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 "[...] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]"(da adattare in base all'organo ritenuto di competenza);

VISTO che ai sensi dell'articolo 107 citato "i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come "la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio";

CONSIDERATO che l'individuazione dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 01.01.2023;

VISTO il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione condotta nella gestione del servizio dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che permette di inquadrare l'ente nello schema regolatorio n. 1;

RITENUTO per tutti i motivi esposti sopra di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema 1 "livello qualitativo minimo";

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

con votazione espressa nei metodi di legge, per alzata di mano, dai n. 11 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, che dà il seguente esito:

favorevoli n. 11

contrari n. 0

astenuti n. 0

DELIBERA

- 1. di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani secondo lo schema 1 "livello qualitativo minimo" di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.;
- di dare atto che il livello minimo di presentazione di cui al punto precedente dovrà essere garantito con decorrenza dal 01.01.2023;
- 3. di sottoporre il presente atto al Consiglio comunale per l'approvazione e ratifica di propria competenza, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- di trasmettere ai Gestori il presente atto affinché gli stessi possano provvedere alle necessarie determinazioni degli
 effetti incidenti sul Piano Finanziario 2022-2025 in corso di predisposizione, sulla base della scelta operata al punto
 precedente.

ed inoltre con separata e distinta votazione espressa nei metodi di legge, per alzata di mano, dai n. 11 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, che dà il seguente esito:

favorevoli n. 11

contrari n. 0

astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL FUNZIONARIO Responsabile del Servizio F.to Antonio IANNETTA

IL FUNZIONARIO Responsabile del Servizio Finanziario F.to Antonio IANNETTA

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE F.to Benedetto IANNETTA

IL SEGRETARIO F.to Dr. Ernesto AMATO D'ANDREA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line del sito informatico di questo Comune (www.comune.belmontecastello.fr.it) in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma e dell'art. 125, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla Residenza Municipale, lì _____ - 8 APR. 2022

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Ernesto AMATO D'ANDREA

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale, li _____ - 8 APR. 202

Dr. Ernes

DREA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 31 marzo 2022:

- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°);
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°).